



COMUNE DI OLIANA
Provincia di Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 29/12/2023

OGGETTO: *APPROVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.*

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di Dicembre convocato per le ore 11.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Congiu Sebastiano Antioco	Si	Corbeddu Maria Chiara	Si
Congiu Antonio	Si	Puligheddu Antonio Guglielmo	Si
Congiu Pierantonina	Si	Lai Federico	Si
Puligheddu Pasquale	Si	Salis Gianfranca	Si
Cucca Alessia	Si	Picca Enrica	Si
Congiu Giuseppina	Si	Boi Sebastiano	Si
Magrini Anna Rita	Si	Curreli Francesco	Si
Zola Massimo	Si	Maricosu Giuseppe	Si
Bassu Federico	Si		

Presenti 17

Assenti 0

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Puligheddu Antonio Guglielmo.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Donatella Pipere;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

Deliberazione del Consiglio Comunale



COMUNE DI OLIANA

Provincia di Nuoro

Illustra la proposta il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, concernente l'oggetto;

Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;

Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso in merito al presente provvedimento dal Revisore dei Conti dott. Francesco Manca, giusto verbale n. 20 del 21.12.2023;

Udita l'illustrazione del punto di cui all'oggetto e gli interventi in merito effettuati;

Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Salis Gianfranca, Picca Enrica, Boi Sebastiano, Curreli Francesco, Maricosu Giuseppe), astenuti n. 0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "**APPROVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRECTE DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.**", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI OLIANA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;



COMUNE DI OLIANA

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con Atto del Commissario Straordinario n. 5 del 24/10/2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



COMUNE DI OLIENA

- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Oliena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;



COMUNE DI OLIANA

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- **di approvare** la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Oliena detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di prendere atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
- **di trasmettere** la presente proposta di deliberazione al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere;
- **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
- **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRECTE DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.**

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2023

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRECTE DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2023

Responsabile Area
Dott.ssa Rosanna Lai

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2023

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai



COMUNE DI OLIENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Donatella Pipere

IL PRESIDENTE
Puligheddu Antonio Guglielmo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero di affissione _____, il giorno 11/01/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/01/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
Dott. Matteo Manca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/12/2023.
Oliena, 11/01/2024.

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Matteo Manca
